



## Relazione sulla sicurezza

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (CPSR *Cosmetic Product Safety Report*) è composta da diverse parti e, in generale, deve contenere tutte le informazioni indicate nell'Allegato I del Regolamento CE 1223/2009.

La CPSR deve essere redatta in modo trasparente, deve essere ben argomentata e di semplice comprensione.

La relazione comprende due parti: la **parte A** relativa alle informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico; la **parte B** relativa alla valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici.

Relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici	
Parte A Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico	Parte B Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici
<p><b>Comprende:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici</li> <li>2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico</li> <li>3. Qualità microbiologica</li> <li>4. Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio</li> <li>5. Uso normale e ragionevolmente prevedibile</li> <li>6. Esposizione al prodotto cosmetico</li> <li>7. Esposizione alle sostanze</li> <li>8. Profilo tossicologico delle sostanze</li> <li>9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi</li> <li>10. Informazioni sul prodotto cosmetico</li> </ol>	<p><b>Comprende:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conclusione della valutazione</li> <li>2. Avvertenze e istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta</li> <li>3. Motivazione</li> <li>4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B</li> </ol>

Nella parte A vi sono i dati necessari per identificare e quantificare i rischi che un prodotto cosmetico può rappresentare per la salute umana. I pericoli possono verificarsi durante i vari passaggi tecnico-scientifici che portano alla realizzazione del cosmetico, quindi, dalle materie prime, dal procedimento di fabbricazione, dall'imballaggio, dalle condizioni d'uso del prodotto, dalla microbiologia, dalle quantità utilizzate, dal profilo tossicologico delle sostanze, ecc.

La parte B della relazione è una valutazione di sicurezza che porta a una conclusione sulla sicurezza del prodotto, che deve essere una dichiarazione in relazione all'obbligo di sicurezza di cui all'art. 3 del Regolamento. Il valutatore della sicurezza deve tener conto di tutti i pericoli identificati e delle condizioni previste di esposizione al prodotto. La sua esposizione si basa sui dati raccolti nella parte A e tiene conto della valutazione di sicurezza di sostanze e/o miscele, condotta dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore (se le sostanze non figurano negli Allegati al Regolamento sui Cosmetici, la valutazione può essere eseguita anche da altri comitati scientifici competenti, altre commissioni o dal valutatore della sicurezza stesso), e della valutazione di sicurezza del prodotto cosmetico.



I prodotti destinati ai bambini sotto i tre anni di età e i prodotti destinati esclusivamente all'igiene intima esterna richiedono particolare attenzione, soprattutto alla luce delle loro specifiche caratteristiche di esposizione.